

CAP. 2 BIS DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

Spetta alla UOD che ha emesso l'ordinanza di confisca, una volta che la stessa sia divenuta esecutiva, stabilire se le cose confiscate vanno:

- a) distrutte
- b) acquisite al demanio regionale

Nell'ipotesi a) le spese per la distruzione sono poste in capo al trasgressore e/o all'obbligato in solido; le spese sono invece a carico della Regione nel caso in cui il trasgressore e l'obbligato in solido siano rimasti ignoti; il tal caso la UOD utilizza la quota parte dei proventi contravvenzionali.

Nell'ipotesi b) la UOD trasmette l'Ordinanza di confisca alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali 55 15 00, la quale è articolata in strutture dirigenziali che hanno la competenza dell'acquisizione/inventariazione e successiva destinazione delle cose acquisite al patrimonio regionale ivi compresa la loro possibile alienazione. Nelle more della destinazione stabilita dalla suddetta Direzione Generale o dalle UOD ad essa afferenti, la UOD confiscante, nella stessa Ordinanza di confisca o con atto a parte, può affidare temporaneamente le cose sequestrate a persone terze, anche sostenendone i relativi costi; può affidarle anche al trasgressore o all'obbligato in solido ma con spese a carico di questi ultimi.

In materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria anche gli animali rientrano nella prefata categoria delle "cose" confiscabili o confiscate.